

	Linea Guida	Codifica LG059	
		Data: 10/11/2017	Pag. 1 di 31

LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE

(adottata dal Consiglio di Amministrazione di TERNA S.p.A. con delibera in data 10 novembre 2017)

Approvazione CdA

INDICE

DEFINIZIONI.....	4
1. AMBITO DI APPLICAZIONE	6
2. QUADRO NORMATIVO.....	9
2.1. IL DECRETO 231.....	9
2.2. IL <i>FCPA</i>	10
2.3. IL <i>BRIBERY ACT</i>	11
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	15
4. OMAGGI, SPESE DI INTRATTENIMENTO E OSPITALITÀ	17
5. RAPPORTI CON I TERZI.....	19
5.1. ATTIVITÀ DI <i>DUE DILIGENCE</i>	19
5.2. RAPPORTI CONTRATTUALI.....	20
6. <i>FACILITATING PAYMENTS</i>	21
7. CONTRIBUTI POLITICI	22
8. CONTRIBUTI CARITATEVOLI E ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE.....	23
9. FORMAZIONE DEL PERSONALE E COMUNICAZIONI A TERZI	26
10. SISTEMA DI <i>REPORTING</i>	27
11. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RIMEDI CONTRATTUALI	29
12. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA	30
ALLEGATO 1 – DOCUMENTI CORRELATI.....	31

Agli esponenti aziendali del Gruppo Terna

Il gruppo TERNA adotta un approccio a tolleranza zero contro qualsiasi condotta di tipo corruttivo e si impegna ad agire con professionalità, correttezza ed integrità in qualsiasi attività e relazione commerciale, in qualsiasi parte del mondo si trovi ad operare.

In virtù di tale impegno, il Gruppo ha implementato un ampio programma volto a prevenire fenomeni di tipo corruttivo nella gestione del business.

Le presenti linee guida forniscono le regole e gli indirizzi inerenti al programma anticorruzione adottato dal Gruppo. Tali linee guida individuano le leggi, le politiche e le procedure alle quali tutti noi dobbiamo aderire nell'espletamento delle nostre attività ovunque ci troviamo ad operare per il Gruppo e prescrivono altresì una serie di standard minimi di comportamento.

Le linee guida identificano altresì le risorse disponibili all'interno del Gruppo che potranno supportarvi affinché possiate correttamente ottemperare al programma anticorruzione adottato dal Gruppo.

In quanto parte del nostro programma anticorruzione, vi invito ad analizzare con attenzione le presenti linee guida e a contattare per qualsiasi dubbio o perplessità le strutture ivi indicate.

Vi ringrazio per il continuo supporto fornito a TERNA nel perseguimento degli obiettivi di piena conformità alla normativa applicabile e ai principi etici adottati dal Gruppo.

Cordialmente,

Luigi Ferraris
CEO, Terna S.p.A.

DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nel prosieguo del testo, i termini che seguono avranno il significato accanto riportato:

“**Corruzione**” indica la condotta consistente nell’offrire, sollecitare, promettere, dare a, o ricevere da, qualsivoglia persona fisica o giuridica, direttamente o per interposta persona, un’utilità non dovuta, di natura monetaria o meno, per sé o per un terzo, affinché questa agisca o si astenga dall’agire conformemente ai propri obblighi, oppure come compenso per un’attività già svolta, al fine di aggiudicarsi o mantenere un affare o conseguire qualsiasi altro vantaggio. A tal fine non rileva che la persona che sollecita o ottiene il vantaggio sia la stessa persona che agisce, o che ometta di agire, in conformità alla propria funzione o alla propria attività, oppure che abbia, in passato, agito, o abbia omesso di agire, in conformità alla propria funzione o alla propria attività.

“**Destinatari**” indica tutti i dipendenti (inclusi gli stagisti, i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato ed i lavoratori interinali) gli amministratori e i membri degli altri organi sociali di tutte le società del Gruppo (“**Esponenti Aziendali**”) così come qualsiasi terzo che agisca in nome e/o per conto di TERNA o del Gruppo, quali fornitori, agenti, consulenti, *partner* commerciali o qualsiasi altra controparte (“**Terzi**” o “**Altri Destinatari**”).

“**Ente Privato**” indica le società, le fondazioni, le associazioni e ogni altro ente privato, anche privo di personalità giuridica, diverse dalle Società appartenenti al Gruppo.

“**Facilitating Payments**” indica i pagamenti fatti allo scopo di accelerare o garantire l’effettuazione di un’attività nell’esercizio di una funzione pubblica considerata di routine (per esempio, concessione di un permesso di soggiorno, concessione di un servizio di protezione da parte delle forze di polizia, organizzazione di un’attività ispettiva, concessione di una licenza commerciale, formalità connesse ad operazioni di carico e scarico di merce).

“**Liberalità**” indica qualsiasi forma di liberalità offerta, sollecitata, promessa, data a, o ricevuta da, qualsiasi persona fisica o giuridica al fine di ottenere un’utilità per sé o per un terzo; in via meramente esemplificativa e non esaustiva, per liberalità si intende: (i) denaro o beni equivalenti al denaro, inclusi prestiti, doni o premi; (ii) qualsiasi forma di pagamento differito di denaro o di beni equivalenti al denaro, inclusi, a titolo esemplificativo, derivati e altri strumenti finanziari; (iii) offerte di lavoro o promesse di future assunzioni lavorative; (iv) condizioni favorevoli sui prodotti o sui servizi offerti, inclusi sconti; (v) spese di intrattenimento e ospitalità che non rientrino tra quelle ammesse ai sensi di quanto disposto al Capitolo 4 delle presenti Linee Guida (ivi incluse le spese sostenute per viaggi, pernottamenti in albergo, spese di soggiorno, pasti); (vi) sconti o biglietti omaggio per eventi.

“**Pubblico Ufficiale**” indica: (i) ogni pubblico ufficiale di qualsiasi livello, federale, statale, provinciale, comunale, o altro tipo di livello previsto dalla normativa del Paese di riferimento; (ii) chiunque eserciti una funzione pubblica (per esempio, legislativa, amministrativa o giudiziaria) oppure che agisca, per conto di una qualsiasi agenzia, ufficio o organo governativo; (iii) ogni pubblico ufficiale di qualsiasi livello di una società commerciale partecipata, in tutto o in parte, dallo Stato; (iv) ciascun soggetto che agisca come pubblico ufficiale in nome o per conto di qualsiasi governo o organizzazione internazionale, come il Fondo Monetario Internazionale, l’Unione Europea, la Banca Mondiale e altre organizzazioni similari; (v) partiti politici, rappresentanti di partiti politici o candidati a ricoprire una carica pubblica; e (vi) qualsiasi persona responsabile di un pubblico servizio (cioè, un attività che è regolata allo stesso modo di una funzione pubblica ma che non ha i poteri che sono tipicamente assegnati ad una funzione pubblica).

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (“**TERNA**”) è la società italiana responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione in Italia. Le sue azioni sono quotate alla Borsa Valori Italiana, gestita da Borsa Italiana S.p.A.

TERNA è la *holding* di un gruppo multinazionale che opera in un settore commerciale complesso ed ampiamente regolamentato e in ambienti economici, politici, sociali e culturali estremamente variegati (il “**Gruppo**”).

TERNA è costantemente impegnata a condurre le proprie attività nel rispetto del principio di integrità. TERNA richiede dunque che tutti i Destinatari operino nel rispetto dei più elevati standard di correttezza ed onestà, conformemente alla normativa e alla regolamentazione applicabili, nonché agli standard internazionali e alle linee guida emanate in materia, sia nazionali che estere.

A tale scopo, le presenti linee guida anticorruzione di gruppo (“**Linee Guida Anti-Corruzione**” o “**Linee Guida**”) stabiliscono regole e procedure per assicurare la conformità con le leggi anticorruzione.

Le presenti Linee Guida si applicano a tutti i Destinatari, ovunque si trovino, a prescindere dagli usi e costumi di un singolo Paese.

Le presenti Linee Guida mirano a definire gli standard minimi di condotta richiesti a tutti i Destinatari per garantire la conformità con le leggi anticorruzione applicabili nelle molteplici giurisdizioni in cui il Gruppo opera.

Qualora la normativa o regolamentazione locale ovvero le procedure adottate dalla singola Società contengano prescrizioni più stringenti rispetto a quelle contenute nelle presenti Linee Guida, tali prescrizioni prevarranno.

Le presenti Linee Guida Anticorruzione mirano a:

- (i) definire le regole volte a prevenire comportamenti corruttivi all’interno di TERNA e del Gruppo;
- (ii) garantire che i Destinatari operino conformemente ai valori adottati da TERNA e dal Gruppo;
- (iii) tutelare la reputazione di TERNA e del Gruppo;
- (iv) definire un approccio a tolleranza zero contro la Corruzione da parte di TERNA e del Gruppo; e
- (v) rafforzare la consapevolezza circa il contenuto delle leggi anticorruzione.

Atteso che il Gruppo opera in diverse giurisdizioni, è importante comprendere i principi fondamentali che sono alla base delle varie leggi e regolamenti anticorruzione. In conformità a tale approccio, le presenti Linee Guida Anticorruzione sono state predisposte avendo come riferimento:

- (i) le previsioni contenute nel codice penale italiano e agli articoli 2635 e 2635-bis del codice civile italiano;
- (ii) il decreto legislativo 231/2001 (il “**Decreto 231**”) – che recepisce alcuni accordi internazionali, come la Convenzione Anticorruzione, firmata a Bruxelles il 26 maggio del 1997 e la Convenzione Anticorruzione dell’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, nonché la disciplina europea, ivi inclusa la Decisione Quadro del Consiglio 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato – che prevede un regime di responsabilità amministrativa (simile alla responsabilità penale) degli enti giuridici quale risultato della commissione di illeciti compiuti in nome o a beneficio di tali enti;
- (iii) il *Foreign Corrupt Practices Act* degli Stati Uniti d’America (il “**FCPA**”);
- (iv) il *Bribery Act* del Regno Unito del 2010 (il “**Bribery Act**”);
- (v) trattati internazionali contro la corruzione come la Convenzione Anticorruzione dell’ OCSE, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

(collettivamente, le “**Leggi Anti-Corruzione**”);
- (vi) la *Good Practise Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance* adottata dal Consiglio dell’OCSE il 18 febbraio 2010;
- (vii) l’*Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide* adottato dall’ UNODC nel settembre del 2013;
- (viii) le Regole sulla lotta alla corruzione, adottate dalla ICC;
- (ix) le iniziative regionali dell’OCSE;
- (x) lo standard internazionale ISO 37001:2016 sui sistemi di gestione anticorruzione;
- (xi) le politiche, procedure e istruzioni operative aziendali – attualmente in vigore all’interno delle società italiane del Gruppo – che sono correlate alle

	Linea Guida <i>Linee Guida Anticorruzione</i>	Codifica LG059
		Data: 10/11/2017

presenti Linee Guida, così come elencate all'Allegato 1 (i “**Documenti Correlati**”).

Ai fini delle presenti Linee Guida, l'utilizzo del termine “**Società**” vale per TERNA e per tutte le società controllate, con sede in Italia o all'estero.

Le presenti Linee Guida sono state adottate dal Consiglio di Amministrazione di TERNA il 10 novembre 2017.

Ogni società adoterà le Linee Guida Anticorruzione tempestivamente, con una delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'organo o funzione corrispondente.

2. QUADRO NORMATIVO

La presenti Linee Guida Anticorruzione richiedono che tutti i Destinatari abbiano compreso e agiscano in conformità con i principi ivi contenuti, con le previsioni contenute nelle politiche e procedure aziendali, tempo per tempo vigenti, ad esse correlate e con le previsioni contenute nelle Leggi Anti-Corruzione applicabili.

2.1. IL DECRETO 231

Il Decreto 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (simile alla responsabilità penale) di taluni enti giuridici, come risultato di certi illeciti (i c.d. "reati presupposto") – specificamente elencati nel Decreto 231 – commessi, in Italia o all'estero, per conto o a vantaggio dell'ente stesso.

Tra i "reati presupposto", il Decreto 231 include i reati di corruzione. Questo tipo di reati si riferisce all'offerta, alla dazione o alla sollecitazione di qualsivoglia Liberalità allo scopo o con l'intenzione di influenzare il beneficiario (che può essere un Ente Privato o un Pubblico Ufficiale), affinché questi ponga in essere una condotta che sia di utilità per il corruttore.

L'utilità può includere, ad esempio:

- l'aggiudicazione da parte del corruttore di un contratto (sia con una pubblica amministrazione che con un soggetto privato);
- una falsa deposizione o una dichiarazione favorevole al corruttore da parte di un testimone nel corso di un processo;
- un verbale favorevole predisposto da un funzionario a seguito di un'ispezione; o
- l'esclusione o la riduzione delle tasse da versare all'Erario.

L'illecito è integrato se l'offerta o il pagamento siano compiuti sia direttamente sia indirettamente attraverso una parte terza. Il Decreto 231 non richiede che l'atto corruttivo vada a buon fine. L'offerta o il pagamento devono essere fatti dolosamente.

Se un atto di Corruzione è compiuto da un individuo appartenente ad un ente soggetto al Decreto 231 per conto dell'ente e a vantaggio dello stesso, una responsabilità amministrativa si aggiungerà alla responsabilità personale dell'individuo che ha adottato il comportamento illecito, nella misura in cui anche gli altri presupposti richiesti dalla normativa siano integrati.

Tutte le Società che hanno la loro sede legale in Italia sono soggette al Decreto 231.

Le società controllate estere appartenenti al Gruppo possono essere condannate per un illecito disciplinato dal Decreto 231 – a prescindere dal fatto che vi sia una legge nel Paese di appartenenza che preveda una disciplina analoga – in due situazioni differenti:

- (i) nel caso in cui un reato sia stato commesso in Italia da un Destinatario appartenente ad una società controllata estera;
- (ii) nel caso in cui un Destinatario appartenente ad una società controllata estera contribuisca – ai sensi dell’articolo 110 del codice penale italiano – alla commissione di un illecito in Italia e/o all’estero¹ perpetrato da una società italiana del Gruppo.

2.2. IL FCPA

Nel 1977 il Congresso degli Stati Uniti d’America ha emanato il “Foreign Corrupt Practices Act” (il “**FCPA**”).

Il FCPA “proibisce l’offerta, il pagamento, la promessa, o l’autorizzazione al pagamento di denaro o altra liberalità ad un funzionario pubblico straniero (cioè, non statunitense) per influenzarne, nella sua veste ufficiale, ogni atto o decisione o per assicurarsi ogni altro vantaggio improprio al fine di mantenere o aggiudicarsi un affare”.

La legge vieta l’offerta o il pagamento sia se compiuti direttamente che indirettamente attraverso un terzo. Il FCPA non richiede che l’atto corruttivo vada a buon fine. L’offerta o il pagamento devono essere fatti dolosamente con lo scopo di mantenere o aggiudicarsi un affare o assicurarsi un altro vantaggio economico.

Mantenere o aggiudicarsi un affare va oltre il semplice tentativo di aggiudicarsi un contratto; può infatti includere anche gli sforzi intesi ad:

- influenzare le scelte operate dal legislatore;
- evadere il pagamento di tasse o sanzioni;
- ottenere licenze o permessi senza possedere i requisiti necessari;
- evitare lo scioglimento di un contratto.

¹ L’art. 4 del Decreto 231 prevede che gli enti che hanno nel territorio italiano la sede principale possono essere responsabili, alla luce del Decreto, anche per gli illeciti commessi all’estero se vengono integrate determinate circostanze disciplinate dal codice penale italiano e solo se lo stesso crimine non sia già perseguito nello Stato in cui è stato commesso il reato.

Sebbene i *Facilitating Payments* siano in parte consentiti in base alle previsioni contenute nel FCPA, TERNA vieta severamente ogni tipo di *Facilitating Payment*. Ogni forma di *Facilitating Payment* costituisce pertanto una violazione delle presenti Linee Guida.

Inoltre, il FCPA richiede agli enti i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato statunitense di (i) tenere libri e registri in modo corretto e ragionevolmente dettagliato e (ii) predisporre e mantenere un adeguato sistema di controlli interni, in maniera tale da assicurare che non vengano effettuati pagamenti illeciti con i beni aziendali.

Ci sono tre categorie di soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle previsioni anticorruzione del FCPA, ovvero:

- (i) qualsiasi società (statunitense o estera) con una categoria di azioni quotata presso una borsa valori statunitense, così come i loro azionisti, i dipendenti, gli amministratori, ovunque abbiano sede o residenza;
- (ii) gli enti costituiti secondo la legge statunitense o con il luogo principale di attività negli Stati Uniti, così come i soggetti legati a tali entità, ovunque abbiano la residenza;
- (iii) gli enti stranieri che non siano né emittenti né società statunitensi, ma che abbiano contribuito a qualsiasi titolo al compimento di un atto corruttivo nel territorio degli Stati Uniti d'America (un atto che sia stato pianificato e abbia avuto luogo interamente al di fuori degli Stati Uniti potrebbe rientrare nell'ambito applicativo del FCPA se le informazioni o i fondi rilevanti transitino attraverso gli Stati Uniti).

Alla luce di tale disciplina, le Società del Gruppo potrebbero rientrare solo nel punto (iii), ad eccezione delle società del Gruppo che siano state costituite secondo la legge statunitense. La violazione del FCPA comporta un regime di responsabilità - a carico dell'individuo e della persona giuridica - di tipo civile e penale, da accertarsi a cura del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America e della U.S. Securities Exchange Commission.

2.3. IL BRIBERY ACT

Il Bribery Act è entrato in vigore in Gran Bretagna il 1° luglio 2011.

Nell'ambito di applicazione del Bribery Act rientrano le ipotesi di Corruzione, sia nel settore pubblico che in quello privato. Il Bribery Act non prevede l'ammissibilità dei *Facilitating Payments* (comunque vietati ai sensi delle presenti Linee Guida) e ha un ambito extraterritoriale molto esteso.

Il Bribery Act non richiede che un atto corruttivo vada a buon fine.

Le sanzioni per gli illeciti rientranti nel Bribery Act includono la reclusione (per le persone fisiche) e multe illimitate (sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche).

Il Bribery Act contempla quattro principali fattispecie di illecito. Il termine “persona” è utilizzato all’interno del Bribery Act con riferimento sia alle persone fisiche che alle società:

- (i) corrompere un’altra persona;
- (ii) essere corrotti;
- (iii) corrompere un Pubblico Ufficiale; e
- (iv) incapacità da parte di una “*relevant commercial organization*” di impedire la commissione di un atto corruttivo per suo conto.

Gli illeciti di cui ai punti (i) o (ii) possono essere commessi da qualsiasi persona affiliata ad una “*relevant commercial organization*” (inclusi agenti, partner, consulenti, fornitori, controparti contrattuali) che intenda mantenere o aggiudicarsi un affare oppure conseguire un vantaggio nella gestione del proprio business. Per le finalità di cui alle presenti Linee Guida Anticorruzione, si assume che la Società sia qualificabile come “*relevant commercial organization*” e che ogni Destinatario sia “affiliato” alla Società secondo la definizione di cui al Bribery Act.

In relazione al punto (i), una persona sarà ritenuta colpevole se:

- (i) offre, promette o eroga una Liberalità ad un’altra persona: (a) per indurre quest’ultima a svolgere in maniera impropria una funzione o un’attività rilevante; oppure (b) per remunerarla in relazione all’improprio svolgimento di tale funzione o attività;
- (ii) offre, promette o eroga una Liberalità ad un’altra persona con la consapevolezza o il convincimento che l’accettazione del vantaggio potrebbe costituire essa stessa l’improprio svolgimento di una funzione o un’attività rilevante.

La definizione di “funzione rilevante o attività rilevante” comprende funzioni di natura sia pubblicistica che privatistica.

L’illecito di cui al punto (ii) copre quattro possibili scenari:

1. la richiesta, l’accordo a ricevere o l’accettazione di una Liberalità da parte di una persona, ciò comportando, di conseguenza, che una funzione rilevante o un’attività rilevante vengano eseguite impropriamente (sia dalla persona stessa che da un’altra persona);

2. la richiesta, l'accordo a ricevere o l'accettazione di una Liberalità da parte di una persona, costituendo la stessa richiesta, l'accordo o l'accettazione l'inadeguata esecuzione di una funzione o di una attività rilevante;
3. la richiesta, l'accordo a ricevere o l'accettazione di una Liberalità da parte di una persona come remunerazione per l'esecuzione di una funzione o un'attività rilevante in maniera impropria;
4. in via preliminare o successivamente alla richiesta o all'accordo a ricevere o all'accettazione di una Liberalità da parte di una persona ("R"), una funzione o un'attività rilevante è svolta in modo improprio da R, o da altra persona su richiesta di R o con l'assenso o il consenso di R.

In relazione al punto (iii), una persona ("P") sarà colpevole di reato se corrompe un Pubblico Ufficiale estero ("F") volendo in tal modo:

1. influenzarlo nella sua qualità di pubblico ufficiale estero;
2. mantenere o aggiudicarsi un affare oppure un vantaggio nel condurre il proprio *business*.

Questi tre tipi di illecito hanno una portata extraterritoriale in quanto la giurisdizione britannica sussiste se:

1. qualsiasi azione od omissione che costituisca parte della condotta illecita abbia luogo nel Regno Unito; o
2. l'illecito è compiuto al di fuori del Regno Unito da una persona che abbia una "stretta connessione" con il Regno Unito (ad esempio, l'autore della corruzione è un cittadino britannico, un individuo normalmente residente nel Regno Unito).

L'illecito di cui al punto (iv), è integrato quando una persona associata alla "*relevant commercial organization*" corrompe un'altra persona oppure un Pubblico Ufficiale per mantenere o aggiudicarsi un affare per l'organizzazione a cui è affiliata, oppure per ottenere un vantaggio nella conduzione del proprio business. Per le finalità di cui alle presenti Linee Guida, si assume che ogni Società sia qualificabile come "*relevant commercial organization*" e che ogni Destinatario sia "affiliato" ad una Società.

Questo reato si aggiunge al reato presupposto (e non si applica in sua sostituzione) consistente nel pagare o ricevere la Liberalità e non sostituisce né limita la responsabilità della persona che, in qualsiasi modo, ha compiuto tale atto di corruzione.

La fattispecie di cui al punto (iv), ha una portata extraterritoriale molto estesa posto che, qualora sussistano i presupposti per definire l'ente come una "*relevant commercial organization*", le Corti britanniche avranno giurisdizione, a prescindere dal luogo in cui le azioni o le omissioni che integrano l'illecito corruttivo siano state perpetrate.

Al fine di mitigare la propria responsabilità, la "*relevant commercial organization*" potrà in ogni caso dimostrare di avere adottato procedure adeguate per impedire che le persone ad essa affiliate pongano in essere una condotta di questo tipo.

Le presenti Linee Guida Anticorruzione sono volte a perseguire l'obiettivo di assicurare che vengano adottate procedure adeguate ed è pertanto necessario che tutti i Destinatari rispettino le previsioni ivi indicate.

Nel caso in cui venga accertato che una persona fisica o giuridica abbia commesso un illecito previsto dal Bribery Act, con il consenso o l'accordo di un dirigente della Società oppure di una persona che agisca con gli stessi poteri di un dirigente, così come la Società stessa, la Società sarà responsabile per l'illecito e potrebbe essere processata per questo e, di conseguenza, sanzionata.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

TERNA vieta ogni forma di Corruzione.

In particolare, TERNA vieta:

- (i) l'offerta, la promessa, la dazione o l'autorizzazione alla dazione - in via diretta o indiretta - di qualsivoglia Liberalità ad un Pubblico Ufficiale, ad un Ente Privato o a qualsiasi altro soggetto; o
- (ii) l'accettazione di una richiesta, di una sollecitazione o l'autorizzazione data a qualcuno ad accettare una richiesta o la sollecitazione, direttamente o indirettamente, di una Liberalità, da chiunque

allo scopo di:

1. indurre un Pubblico Ufficiale o un Ente Privato o altro soggetto a svolgere illegittimamente una funzione pubblica o qualsiasi altra attività connessa con un certo business oppure remunerare tali soggetti per aver svolto queste attività;
2. influenzare qualsiasi atto ufficiale (o omissione) di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in violazione di un obbligo di legge;
3. influenzare o remunerare un Pubblico Ufficiale, un individuo o un Ente Privato per un atto inerente al rispettivo ufficio;
4. ottenere, assicurarsi o mantenere un affare oppure un vantaggio illegittimo in relazione ad un attività commerciale.

La condotta proibita include l'offerta a, o la ricezione da, un Esponente Aziendale o da qualsiasi altra persona che agisca per conto del Gruppo (corruzione indiretta) di un vantaggio economico o di altra utilità in relazione all'attività d'impresa.

Inoltre, ad ogni Destinatario è richiesto (per quanto applicabile):

- (i) di agire conformemente alle regole stabilite al successivo Capitolo 4 in relazione a omaggi, spese di intrattenimento e ospitalità, ricevute da – o offerte a – un Pubblico Ufficiale, persone fisiche affiliate ad un Ente Privato o qualsiasi altro soggetto;
- (ii) di dichiarare ogni conflitto di interesse o potenziale conflitto di interesse con la Società o il Terzo (a seconda dei casi), non appena sia venuto a conoscenza di tale conflitto o ne sospetti l'esistenza. I conflitti di interessi includono, a titolo meramente esemplificativo: (1) familiari o amici che sono dipendenti o comunque legati alla Società ovvero al Terzo (a

seconda dei casi); (2) qualunque interesse economico, diretto o indiretto, nella Società o nel Terzo (a seconda dei casi); (3) qualsiasi circostanza personale o professionale che faccia ritenere o sospettare che un Destinatario non sarebbe in grado di rispettare i suoi obblighi nel perseguimento dell'interesse della Società con obiettività commerciale;

- (iii) prima di impegnare Terzi ad agire per nome e/o per conto della Società, di condurre un'appropriata *due diligence* reputazionale e gestire correttamente il relativo rapporto contrattuale (come meglio descritto ai Capitoli 5 e 9);
- (iv) di non effettuare nessun *Facilitating Payment*, come meglio descritto al Capitolo 6;
- (v) di non effettuare alcun contributo politico, come meglio descritto al Capitolo 7;
- (vi) di agire con cautela nell'effettuazione di contribuzioni caritatevoli e attività di sponsorizzazione per conto della Società, come meglio descritto al Capitolo 8;
- (vii) di agire con cautela nell'effettuazione e ricezione (sia direttamente che indirettamente per il tramite di un intermediario) di investimenti in titoli, derivati o altri prodotti finanziari;
- (viii) di segnalare, senza indugio, qualsiasi atto di Corruzione di cui si sia venuti a conoscenza o di cui si sospetta secondo quanto meglio indicato al Capitolo 10.

4. OMAGGI, SPESE DI INTRATTENIMENTO E OSPITALITÀ

In conformità con le Leggi Anti-Corruzione applicabili, le presenti Linee Guida ammettono la possibilità che nella gestione dei rapporti commerciali vengano effettuate spese di intrattenimento o offerti omaggi nel contesto di eventi aziendali.

Le presenti Linee Guida Anticorruzione non intendono pertanto vietare tali pratiche, a condizione che tali spese di intrattenimento o di ospitalità si pongano come obiettivo quello di creare relazioni di business corrette e non di conseguire o offrire un indebito vantaggio. Pertanto, è fatto divieto (a prescindere dal fatto che il Destinatario appartenga al settore pubblico o a quello privato) di offrire o accettare omaggi – anche di modico valore – pasti, viaggi, sistemazioni e attività di intrattenimento se ciò è fatto con lo scopo di corrompere o di conseguire o offrire un vantaggio indebito. Indizi sulla legittimità dell'omaggio si hanno quando questo è offerto in modo trasparente e registrato nei libri della Società.

Per tali motivi, sono permessi solo omaggi, spese di intrattenimento e ospitalità che siano ragionevoli e siano stati fatti in buona fede (per esempio, viaggi o spese direttamente collegati alla promozione, dimostrazione o spiegazione di prodotti o servizi, la sottoscrizione o esecuzione di un contratto con uno Stato estero, la partecipazione a seminari di formazione o workshop).

Sebbene regole più stringenti possano trovare applicazione in certi Paesi, i seguenti omaggi e spese di intrattenimento sono sempre vietati:

- (i) omaggi o spese di intrattenimento che sono offerti o ricevuti per avere qualcosa in cambio o che possano avere, o possa sembrare che abbiano, un impatto significativo su una qualunque operazione commerciale che deve essere effettuata dalla Società;
- (ii) omaggi o spese di intrattenimento che riguardano soggetti che partecipano ad una gara di appalto o ad una procedura di asta competitiva gestita dalla Società o a cui la Società sta partecipando;
- (iii) omaggi o spese di intrattenimento che sono illegali o che si sa essere vietate da TERNA o dall'organizzazione della controparte;
- (iv) qualunque omaggio consistente in denaro o equivalente al denaro (per esempio, *gift card*, azioni od opzioni su azioni)

TERNA consente l'offerta (o l'accettazione da parte di un Esponente Aziendale) di viaggi di lavoro e spese di alloggio se tutte le seguenti condizioni sono rispettate:

- (i) le spese hanno uno scopo di *business* legittimo;

	Linea Guida Linee Guida Anticorruzione	Codifica LG059	
		Data: 10/11/2017	Pag. 18 di 31

- (ii) la spesa sia ragionevole, tenuto conto del livello di *seniority* dell'ospite;
- (iii) la spesa sia connessa ad un'attività cui sia necessario partecipare;
- (iv) la spesa vada ad unico beneficio di soggetti coinvolti nel business (né amici né familiari saranno pagati da TERNA né da Terzi che agiscono per conto di TERNA); e
- (v) la spesa si colleghi unicamente a viaggi di lavoro e non anche a viaggi o gite di piacere, sia pure collegati ai primi.

La presenti Linee Guida dettano regole generali, e regole più stringenti relative alle spese per omaggi e spese di rappresentanza potranno essere contenute in procedure ed istruzioni operative adottate dalla singole Società.

5. RAPPORTI CON I TERZI

Le Leggi Anti-Corruzione vietano la Corruzione attuata attraverso degli intermediari.

Un ente non deve fare pagamenti a terzi quando sa, o ha ragioni per ritenere, che tale pagamento verrà dato ad un altro soggetto per influenzarne illegittimamente una decisione. Semplificando, né TERNA né i suoi dipendenti possono ricorrere ad un'agente o ad un terzo per effettuare pagamenti che né TERNA né i suoi dipendenti possano fare direttamente.

Inoltre, TERNA non può essere esente da responsabilità semplicemente ignorando fatti che inducano a ritenere che un pagamento vietato ha avuto luogo o debba aver luogo. La conoscenza include consapevolezza e ignoranza deliberata di fatti che indichino con un'alta probabilità che verrà effettuato un pagamento vietato.

Le presenti Linee Guida si pongono come obiettivo di aiutare gli Esponenti Aziendali a comprendere i loro obblighi in tale ambito e conseguentemente a prevenire casi di corruzione indiretta.

5.1. ATTIVITÀ DI DUE DILIGENCE

Ogni volta che la Società è impegnata in attività di business attraverso una joint venture oppure intende rivolgersi ad un consulente, un'agente, una controparte contrattuale oppure un altro Terzo in connessione a qualsiasi business, deve essere condotta un'indagine sul Terzo, volta ad individuarne la catena di controllo, il possesso di requisiti di onorabilità, professionali e finanziari, la sua credibilità sul mercato nonché la sua conformità alle Leggi Anti-Corruzione vigenti, o leggi simili previste dal Paese in cui opera o opererà per conto di qualsiasi società del Gruppo.

Le regole per condurre la due diligence sono disciplinate dalle linee guida, istruzioni operative nonché dalle procedure locali adottate dalle singole Società, ove esistenti. In ogni caso, quale requisito minimo, tutte le attività di due diligence condotte dalla Società devono includere un'analisi sui potenziali "*red flag*" prima dell'instaurazione di qualsiasi rapporto commerciale.

I seguenti sono esempi di "*red flag*" che potrebbero richiedere un'ulteriore e più approfondita due diligence, o che potrebbero rappresentare informazioni sufficienti a determinare che quel rapporto non deve essere instaurato:

- Insufficienti, false o inconstitenti informazioni fornite dal Terzo o apparenti tentativi di celare l'identità del soggetto posto al vertice della catena di controllo;

- operazioni o richieste che non sono coerenti con l'attività svolta dal Terzo, quali richieste di pagamento presso un Paese ad alto rischio che non abbia alcuna connessione con il Terzo (per esempio, un Paese con leggi molto protettive in materia di segreto bancario, o con controlli deboli sul riciclaggio di denaro o dove la criminalità/la corruzione è diffusa). A tale scopo i Paesi ad alto rischio devono essere valutati tenendo conto di indici internazionali, come il Transparency International Corruption Perceptions Index;
- la richiesta di strutturare un'operazione in maniera tale da eludere le normali regole di contabilità e reportistica o tale da non mostrare alcun legittimo scopo commerciale, per esempio aumentando i prezzi o effettuando una parte del pagamento "sotto traccia" attraverso la stesura di side letter;
- ricorrere a consulenti o a altri Terzi che abbiano stretti legami con un governo o con un partito politico, o che sino stati specificamente segnalati da un pubblico ufficiale o da un cliente;
- richieste di pagamento di commissioni, provvigioni o altre forme di remunerazione inusuali o richieste di pagamenti in contanti;
- Terzi che apparentemente siano privi delle competenze, esperienza o risorse richiesti per il tipo di attività;
- il rifiuto da parte di un Terzo di sottoscrivere un contratto;
- il rifiuto da parte di un Terzo di impegnarsi a rispettare le presenti Linee Guida e/o ulteriori procedure interne adottate dal Gruppo.

5.2. RAPPORTI CONTRATTUALI

Tutti i compensi e le spese pagate a Terzi devono essere appropriati e giustificabile, commercialmente ragionevoli in base alle circostanze ed erogati a fronte di attività effettivamente poste in essere.

I contratti che richiedono l'esborso di fondi da parte della Società devono prevedere che i fondi siano trasferiti solo al destinatario designato e che, nel caso in cui un venga utilizzato un conto bancario per il pagamento, tale conto sia situato nella Paese dove le attività oggetto del contratto debbano essere eseguite, a meno che la Società stabilisca che il pagamento in altro Paese non violi la legge locale e che esiste un valido motivo di business affinché il pagamento venga effettuato in un'altra giurisdizione.

Tutti i pagamenti devono essere accuratamente contabilizzati.

I rapporti che intercorrono tra la Società e i Terzi devono essere documentati diligentemente.

	Linea Guida Linee Guida Anticorruzione	Codifica	LG059
		Data: 10/11/2017	Pag. 21 di 31

6. FACILITATING PAYMENTS

Sebbene il FCPA preveda l'ammissibilità entro certi limiti dei *Facilitating Payments*, tali tipologie di pagamenti sono vietati dal Decreto 231, dal Bribery Act e dalle leggi di molti altri Paesi.

Pertanto, al fine di garantire il rispetto di tutte le Leggi Anti-Corruzione applicabili, TERNA vieta ogni tipo di *Facilitating Payment*.

7. CONTRIBUTI POLITICI

Un finanziamento o altri tipi di aiuti offerti a partiti politici o a campagne politiche per conto della Società, potrebbero essere percepiti come un tentativo di ottenere un vantaggio economico illecito.

Gli Esponenti Aziendali non possono offrire nessun tipo di contributo politico ai partiti o a campagne politiche per conto della Società.

I contributi politici possono includere, senza limitazioni:

- (i) danaro;
- (ii) beni diversi dal danaro (come ad esempio attrezzature prestate o donate, servizi di tecnologia gratuiti, la messa a disposizione di risorse umane);
e/o
- (iii) l'utilizzo di risorse societarie (come ad esempio: strutture, posta elettronica, uffici).

Tale regola non vieta all' Esponente Aziendale di esercitare il suo diritto di partecipare ad attività politiche a livello personale.

8. CONTRIBUTIONI CARITATEVOLI E ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE

Sebbene le contribuzione caritatevoli siano normalmente considerate espressione di virtuosa responsabilità sociale, quelle effettuate a favore di enti nei quali Pubblici Ufficiali rivestono incarichi – come quello di *trustee* – sollevano preoccupazioni in relazione alle Leggi Anti-Corruzione internazionali.

Infatti, le contribuzioni caritatevoli possono, in determinate circostanze, essere utilizzate al fine di mascherare condotte corruttive, come nel caso in cui una donazione sia effettuata a favore di un'organizzazione benefica controllata da un Pubblico Ufficiale straniero che sia nella posizione di adottare decisioni rilevanti per TERNA.

A titolo di esempio, ai sensi del FCPA e di quanto sostenuto dalle autorità statunitensi, una donazione ad un'organizzazione benefica associata ad un Pubblico Ufficiale è considerata al pari di una liberalità per quel funzionario.

Pertanto, sebbene le contribuzioni caritatevoli possano essere astrattamente effettuate, i Destinatari devono prestare particolare attenzione nel garantire, attraverso adeguata *due diligence* e attuazione di principi di trasparenza, che dette contribuzioni non configurino né diano l'impressione di configurare condotte di tipo corruttivo né diano luogo a conflitti di interesse.

In particolare, tali contribuzioni caritatevoli, quando effettuate da parte di TERNA, devono rispettare i seguenti standard minimi:

- (i) tutte le contribuzioni devono essere effettuate nei limiti del budget approvato;
- (ii) le contribuzioni devono essere effettuati solo in favore di enti affidabili e ben noti per integrità e correttezza professionale;
- (iii) ciascuna Società deve adottare adeguati livelli autorizzativi in relazione alle contribuzioni caritatevoli e la relativa richiesta deve includere: (a) un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità del singolo contributo, (b) una due diligence sull'ente beneficiario e (c) la verifica sulla legittimità del contributo, in base alle leggi applicabili;
- (iv) una volta ottenuta l'autorizzazione, i pagamenti all'ente beneficiario devono essere effettuati esclusivamente sul conto ad esso intestato;
- (v) le contribuzioni devono essere registrati in modo veritiero e trasparente nei libri e nei registri della Società.

La presente previsione non impedisce ai Destinatari di esercitare personalmente il proprio diritto di effettuare contribuzioni caritatevoli con proprie risorse, purché ciò non dia luogo a un conflitto di interesse, apparente o effettivo o appaia comunque inopportuno per TERNA e sempre che detta donazione non sia effettuata allo scopo di mantenere o conseguire un certo affare.

Analogamente, anche le attività di sponsorizzazione possono sollevare problematiche di anti-corruzione e, quindi, devono rispettare i seguenti standard minimi:

- (i) tutte le attività di sponsorizzazione devono essere effettuate nei limiti del budget approvato;
- (ii) i partner con i quali vengano sottoscritti contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui ben noti per integrità e correttezza professionale;
- (vi) ciascuna Società deve adottare adeguati livelli autorizzativi in relazione alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione e la richiesta di sponsorizzazione deve includere: (a) un'adeguata descrizione circa la natura e la finalità della sponsorizzazione, (b) una due diligence sul potenziale partner o destinatario della sponsorizzazione, e (c) la verifica della legittimità dell'iniziativa in base alle leggi applicabili;
- (iii) il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere: (i) la dichiarazione della controparte che l'ammontare pagato da TERNA sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione effettuata dalla controparte medesima, e che tali somme non saranno mai erogate ad un Pubblico Ufficiale, un Ente Privato o altro soggetto o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti di TERNA; (ii) la dichiarazione della controparte che al momento della firma del contratto e durante l'esecuzione dello stesso, né la controparte, né, in caso di società, la società stessa o i suoi proprietari, amministratori o dipendenti, sono o possono diventare Pubblici Ufficiali; (iii) la valuta e l'ammontare pagato ai sensi del contratto di sponsorizzazione; (iv) i termini per la fatturazione (o i metodi di pagamento) e le condizioni di pagamento, tenuto conto che tali pagamenti possono essere effettuati esclusivamente in favore della controparte e nel Paese dove la medesima è stata costituita e sul conto ad essa intestato così come indicato nel contratto, e mai su conti cifrati o in contanti; (v) l'impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili in materia di anticorruzione, le Leggi Anti-Corruzione e le disposizioni anti-corruzione previste dal contratto di sponsorizzazione;
- (iv) le attività di sponsorizzazione devono essere registrate nei libri e registri di TERNA in modo veritiero e trasparente.

	Linea Guida <i>Linee Guida Anticorruzione</i>	Codifica	LG059
		Data: 10/11/2017	Pag. 25 di 31

Regole più dettagliate potranno essere individuate nelle linee guida e nelle istruzioni del Gruppo TERNA e nelle *policy* locali adottate individualmente da ciascuna società del gruppo, ove applicabili, sulla gestione delle liberalità.

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE E COMUNICAZIONI A TERZI

TERNA organizzerà periodicamente sessioni di formazione sulle tematiche anticorruzione di frequenza obbligatoria per gli Esponenti Aziendali (ivi incluso il personale di nuova assunzione) in merito a:

- (i) le Leggi Anti-Corruzione applicabili e l'importanza del rispetto di tali leggi e le potenziali sanzioni in caso della relativa violazione;
- (ii) i contenuti delle presenti Linee Guida e di Documenti Correlati, nonché delle procedure rilevanti adottate dalla Società di volta in volta in vigore.

I corsi formativi dovranno descrivere tra l'altro casi pratici in merito a come condotte di tipo corruttivo possano interessare i Destinatari, dovrà includere informazioni sulle modalità con cui effettuare le segnalazioni, gestire presunti o segnalati episodi di tipo corruttivo, e dovrà fornire istruzioni per riconoscere i "red flag" ed evitare il compimento di condotte rilevanti per le finalità di cui alle presenti Linee Guida, nonché per svolgere adeguate attività di *due diligence* nei confronti de Terzi.

Ogni Società potrà decidere – con il supporto della funzione Risorse Umane di TERNA – di erogare sessioni di *training* più frequenti e specifiche per i Destinatari che abbiano (o che supervisionino soggetti che abbiano) maggiori probabilità di avere contatti significativi con Pubblici Ufficiali o Enti Privati in relazione al proprio lavoro, o che abbiano il potere di sottoscrivere e dare esecuzione a contratti con terzi per conto di TERNA.

La funzione Risorse Umane di TERNA è responsabile di:

- (i) pianificare ed erogare la formazione con il supporto del Presidio Modello 231;
- (ii) assicurare che ogni Esponente Aziendale partecipi regolarmente agli incontri di formazione;
- (iii) raccogliere le registrazioni delle partecipazioni, le copie del materiale utilizzato e le date della formazione.

I principi e i contenuti delle presenti Linee Guida che siano applicabili ai Terzi vengono portati alla loro attenzione attraverso la documentazione contrattuale che dovrà prevedere clausole standard che, sulla base dell'attività disciplinata dal contratto, impongano alla controparte di rispettare gli standard di comportamento individuati dalle Linee Guida a loro direttamente applicabili.

10. SISTEMA DI REPORTING

Qualsiasi dubbio in merito all'interpretazione e/o all'applicazione delle presenti Linee Guida dovrà essere segnalata da ciascun Esponente Aziendale al Presidio Modello 231 utilizzando l'indirizzo email pubblicato sul sito Internet di Terna; ogni Altro Destinatario dovrà invece effettuare la segnalazione al gestore del contratto di TERNA secondo le modalità di comunicazione indicate nel relativo contratto.

I Destinatari, in caso di dubbi relativi a pagamenti da effettuare o a rapporti con Terzi, prima di porre in essere qualsivoglia attività, dovranno consultarsi con la il Fraud Management utilizzando l'indirizzo email pubblicato sul sito Internet di TERNA.

Gli Esponenti Aziendali dovranno segnalare al Comitato Etico:

- (i) tutte le attività e i pagamenti impropri o sospetti, diversi dalle spese o contribuzioni effettuate in conformità alle presenti Linee Guida;
- (ii) tutte le richieste, dirette o indirette, formulate da Pubblici Ufficiali, Enti Privati o altri soggetti, aventi ad oggetto Liberalità;
- (iii) ogni sospetta violazione delle Linee Guida e dei Documenti Correlati.

Il seguente è un elenco non esaustivo di possibili “*red flag*” idonei ad individuare il coinvolgimento di un Esponente Aziendale in condotte di tipo corruttivo o comunque in violazioni delle Linee Guida ovvero il rischio che possa incorrervi:

- un atteggiamento disinvolto nell'osservanza delle politiche e procedure applicabili;
- un' elevata percentuale di deal chiusi con successo in mercati ad alto rischio, noti per l'elevato tasso di corruzione;
- un dipendente noto per offrire e/o accettare regolarmente liberalità inappropriate o eccessive;
- un dipendente in rapporti inusualmente stretti con un fornitore;
- un dipendente eccessivamente protettivo rispetto alla propria relazione con un fornitore e che si oppone a che altri soggetti stipulino contratti con tale controparte;
- un dipendente che sembri condurre uno stile di vita bizzarro, al di sopra delle proprie possibilità e senza alcuna giustificazione plausibile;
- un dipendente con il vizio del gioco d'azzardo;

	Linea Guida Linee Guida Anticorruzione	Codifica LG059	
		Data: 10/11/2017	Pag. 28 di 31

- un dipendente noto per adottare, o indurre i propri sottoposti ad adottare, atteggiamenti che comportino la violazione, l'elusione o il mancato rispetto di regole e procedure, a beneficio di un particolare contraente;
- un dipendente che mostri la tendenza a voler interferire in settori e aree nelle quali solitamente non è coinvolto (tale comportamento comporta un rischio di elusione del sistema di controlli);
- la tendenza ad affermare la propria autorità o a prendere decisioni in settori dove non si ha responsabilità (questo tipo di comportamento comporta un rischio di elusione del sistema di controlli); e/o
- l'inclinazione a tollerare e a giustificare inadempimenti da parte di un fornitore (ad es. bassa qualità dei servizi o prodotti offerti, ritardi nella consegna o prezzi elevati).

Le modalità mediante le quali tali questioni dovranno essere affrontate varia in ragione delle specifiche circostanze ma, in via di principio, può essere opportuno valutare: (i) la riassegnazione di un fornitore, di un rapporto contrattuale o di un'area di mercato a un altro dipendente; (2) l'erogazione di ulteriori corsi di formazione; e/o (3) la sottoposizione della questione a un legale al fine di operare un ulteriore controllo e/o un monitoraggio sul rispetto delle procedure. Gli Esponenti Aziendali devono sempre richiedere assistenza prima di adottare tali azioni in proprio e non devono divulgare i loro sospetti (o eventuali segnalazioni di sospetti) al dipendente in questione o ad altro dipendente prima che sia stata determinata la linea di condotta.

Quando contattati dal Comitato Etico e/o dal l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto 231, i Destinatari sono tenuti a cooperare con le indagini relative alle presunte violazioni. La mancata cooperazione e il rifiuto di fornire informazioni veritiere può determinare l'adozione di azioni disciplinari.

TERNA e le Società del medesimo gruppo non ammettono ritorsioni nei confronti di chi abbia svolto in buona fede un'attività di segnalazione o abbia cooperato nell'ambito di una investigazione. Gli amministratori e gli altri soggetti che abbiano operato ritorsioni nei confronti dei segnalanti saranno soggetti ad azioni disciplinari. I provvedimenti disciplinari possono includere, ai sensi della normativa applicabile, la risoluzione del rapporto di lavoro. Ogni sospetto relativo a ritorsioni deve essere segnalato immediatamente.

Le segnalazioni al Comitato Etico ai sensi del presente capitolo possono essere effettuate attraverso il portale dedicato a *whistleblowing*, accessibile al seguente indirizzo: <https://whistleblowing.terna.it/>.

TERNA adotterà ogni misura che si renda necessaria al fine di garantire la riservatezza dei segnalanti.

	Linea Guida <i>Linee Guida Anticorruzione</i>	Codifica	LG059
		Data: 10/11/2017	Pag. 29 di 31

11. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RIMEDI CONTRATTUALI

La violazione delle Leggi Anti-Corruzione può avere conseguenze penali, civili e amministrative, tra cui l'irrogazione di sanzioni e la reclusione, così come un grave danno alla reputazione del Gruppo.

L'elusione o il non rispetto delle presenti Linee Guida da parte dei Destinatari potrà comportare l'adozione di azioni disciplinari. I provvedimenti disciplinari possono includere, ai sensi della normativa applicabile, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Ogni Società dovrà adottare misure idonee, inclusa la risoluzione del rapporto contrattuale, nei confronti dei Terzi che risultino aver violato le Leggi Anti-Corruzione ovvero le previsioni contenute nelle Linee Guida Anticorruzione che siano ad essi applicabili.

12. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA

La funzione Sistemi Di Gestione di TERNA:

- (i) valuta la corretta trasposizione dei principi contenuti nelle presenti Linee Guida nelle procedure ad essa correlate;
- (ii) propone l'aggiornamento delle presenti Linee Guida e dei Documenti Correlati sulla base di specifiche proposte da sottoporre all'attenzione degli organi e funzioni competenti (ad esempio nel caso di modifiche alle Leggi Anti-Corruzione o di impossibilità di applicare talune previsioni delle Linee Guida ad una o più società); e
- (iii) supervisiona le attività di formazione disciplinate al Capitolo 9 delle presenti Linee Guida.

Inoltre, ogni unità aziendale, così come l'Organismo di Vigilanza istituito sensi del Decreto 231, l'Internal Audit e il dipartimento legale avranno la facoltà di suggerire eventuali modifiche alle presenti Linee Guida sulla base di *best practice* internazionali o laddove siano state individuate eventuali lacune nelle sue disposizioni o nella sua attuazione.

	Linea Guida Linee Guida Anticorruzione	Codifica LG059	
		Data: 10/11/2017	Pag. 31 di 31

ALLEGATO 1 – DOCUMENTI CORRELATI

- Codice Etico
- Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del Decreto 231
- MSGI – Manuale del Sistema di Gestione Integrato
- Politica integrate del Gruppo Terna
- Politica anticorruzione redatta ai sensi della UNI EN ISO 37001:2016
- Modello LBG
- LG009 – Regolamento Acquisti
- LG024 – Politica di corporate giving
- LG025 – Affidamento di incarichi professionali e consulenze
- LG030 – Affidamento ad operatore economico predeterminato
- LG042 – Golden Rule
- LG054 – Whistleblowing
- IO003OI – Rapporti con le Istituzioni
- IO004CO – Gestione delle richieste di sponsorizzazioni e liberalità
- IO005RU – Recruiting e selezione
- IO007CO – Cessione a titolo gratuito di beni aziendali
- IO009CO – Gestione del volontariato